



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

**AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI
U.O. Sport Tempo Libero Turismo**

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 121 del 23/03/2020

Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO "LAGHETTO PER LA PESCA SPORTIVA" IN LOCALITÀ FRANDELLO DI COSCOGNO. PROVVEDIMENTI.

**II DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI
CULTURALI E SCOLASTICI**

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 70 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 71 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 122 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – parte finanziaria;
- con determinazione n. 399 del 27/09/2016, avente ad oggetto "Impianto sportivo "Laghetto per la pesca sportiva" in località Frandello di Coscogno gestione periodo 28/09/2016-27/09/2019, è stato affidato all'Asd Comitato Lago Frandello, la gestione dell'impianto sportivo denominato laghetto per la pesca sportiva;
- con determinazione n. 61 del 12/02/2020, avente ad oggetto: "Impianto sportivo "Laghetto per la pesca sportiva" in località Frandello di Coscogno. Provvedimenti", si è prorogata tecnicamente la convenzione in essere fino al 27.03.2020;
- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 Marzo 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19, art. 1 prevede la chiusura degli impianti sportivi anche all'aperto, e pertanto tutte le attività sono sospese fino al 3 Aprile 2020;

Dato atto che:

- la convenzione suindicata scadrà il 27.03.2020;
- si rende necessario provvedere pubblicare una manifestazione di interesse per l'affidamento dell'impianto di che trattasi, in base alla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dalla Legge Regionale



n. 8 del 31/05/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", che abroga la precedente e detta nuove regole per gli affidamenti degli impianti sportivi, in particolare l'art.13, comma 1 della suddetta che prevede: "gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità";

Ritenuto pertanto di avviare una procedura di affidamento a evidenza pubblica, come previsto dalla normativa regionale, mediante la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti interessati alla gestione, mediante convenzione, dell'impianto in argomento;

Visto l'avviso pubblico predisposto e ritenuto di procedere alla relativa approvazione e pubblicazione;

Attesa la propria competenza nel rispetto del decreto del Sindaco n. 6 del 1° luglio 2019 successivamente rettificato con provvedimento n. 7, dallo stesso assunto in data 30 luglio 2019, con il quale, tra l'altro è stato nominato – il Responsabile dell'Area Servizi Culturali e Scolastici;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione, mediante disciplinare, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Laghetto per la Pesca Sportiva" sito in località Frandello di Coscogno, anni 3 a decorrere presumibilmente dal 04.04.2020 al 03.04.2023, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
- 3) di procedere alla pubblicazione del suddetto per almeno 10 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio on line;
- 4) di disporre l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
- 5) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, 23/03/2020

**Sottoscritta dal
Direttore di Area
(BENATI ANTONELLA)
con firma digitale**





Allegato "A"

AVVISO DI SELEZIONE PROT. N. _____

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LAGHETTO PER LA PESCA SPORTIVA FRANDELLO", SITO IN LOCALITA' FRANDELLO DI COSCOGNO PER IL PERIODO 04.04.2020-03.04.2023

Art. 1

(Oggetto e durata)

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento in gestione dell'impianto denominato Laghetto per la pesca sportiva costituito dalle seguenti strutture, impianti ed aree: laghetto per la pesca sportiva realizzato in una porzione di terreno di circa 9000 mq. posto in località Casa Domenico di Coscogno, nel quale insiste un lago per uso irrigazione, avente i seguenti riferimenti catastali:

Comune di Pavullo – Foglio n. 6, Mappale 94, (in parte) individuato nell'allegato estratto catastale.

Il laghetto per la pesca sportiva oggetto dell'affidamento è costituito da uno specchio d'acqua di mt. 400 di perimetro, recinzione, area verde pertinenziale, parcheggio, una struttura prefabbricata in legno ad uso magazzino, il tutto avente le caratteristiche come da planimetria posta agli atti presso l'U.O. Sport Tempo Libero e Turismo.

Il contratto avrà una durata di anni 3 a decorrere presumibilmente dal **04.04.2020-03.04.2023**.

Il contratto non potrà essere rinnovato.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

Art. 2

(Consegna e custodia del laghetto)

Il laghetto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L'aggiudicatario lo prenderà in consegna per lo svolgimento delle attività a cui è destinato, e sarà redatto apposito verbale.

L'affidatario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso da parte degli utenti.

Art. 3

(Finalità e obiettivi dell'affidamento)

Il Comune di Pavullo nel Frignano, si pone, quale finalità prioritaria la promozione dell'attività della pesca sportiva rivolta a tutta la comunità in particolare ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap.

I criteri di fondo a cui si deve ispirare l'affidamento sono:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e nell'organizzazione delle attività a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto ed equo della struttura;
- c) l'uso del lago comunale per la pesca sportiva deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato. Lo scopo del presente disciplinare riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia del laghetto per la pesca sportiva sito a Coscogno per finalità sportive e di aggregazione sociale.

Art. 4

(Modalità d'uso e accesso alla struttura)

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica della pesca sportiva è autorizzato dall'affidatario tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- a. attività delle scuole di ogni ordine e grado;
- b. attività connesse ai campionati federali;



- c. attività per disabili;
- d. utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- e. utilizzo da parte di singoli cittadini.

L'affidatario è custode dell'impianto e delle attrezzature oggetto del presente disciplinare con particolare riferimento a:

- controllo sull'afflusso e deflusso dell'utenza;
- corretto uso del laghetto, sulla base di quanto previsto nelle Norme di Utilizzo del Lago anch'esso allegato alla presente determinazione (allegato "B");
- apertura custodia, vigilanza e chiusura dell'impianto esclusivamente secondo la programmazione di utilizzo annuale predisposta dall'affidatario e trasmessa all'Amministrazione Comunale entro il 30 Novembre dell'anno precedente, relativamente sia all'attività delle Associazioni Sportive, sia all'apertura per la libera fruizione.

Gli orari di utilizzo della struttura sono affissi all'esterno della medesima, all'interno della bacheca a servizio dell'impianto, sulla base della programmazione annuale.

Eventuali soste annuali e/o interruzioni occasionali di attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario è tenuto a favorire l'utilizzo dell'impianto a prezzi comunque inferiori a quelli praticati alla generalità degli utenti, per le seguenti categorie: anziani, disabili, minori, scuole.

L'Amministrazione Comunale fornisce all'affidatario copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri fruitori dell'impianto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare prelievi di acqua dal lago in caso di emergenza idrica e per esigenze di pubblico interesse.

Modalità generali di svolgimento del servizio:

L'affidatario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla gestione del servizio. Allo stesso modo dovranno essere assolti dall'affidatario tutti gli obblighi di tipo giuridico - amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. L'affidatario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

L'affidatario dovrà garantire costantemente inoltre:

- la promozione di attività sociali;
- riferire periodicamente e comunque annualmente sull'andamento economico della gestione all'Ufficio Sport del Comune di Pavullo a mezzo di relazione economico finanziaria;
- garantire il libero accesso al laghetto a tutti coloro che lo richiedono, dietro versamento dell'importo indicato dal tariffario, che deve sempre essere esposto in visione pubblica;
- promuovere tutte le attività (corsi di apprendimento, scuole per bambini e adolescenti, gare e tornei) atte ad incentivare e diffondere l'interesse per la pratica sportiva;
- la libera fruizione.

Art. 5

(Tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo e derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni sportive)

Le tariffe da praticarsi per l'uso dell'impianto saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario. Tali tariffe resteranno di competenza dell'affidatario e saranno rimosse a cura e spese dello stesso. L'affidatario dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Gli introiti derivanti dall'eventuale svolgimento di manifestazioni sportive o di altra natura (biglietti di ingresso) spetteranno agli enti o alle società organizzatrici, alle quali faranno carico tutti gli oneri fiscali tributari, ecc. derivanti da tali proventi.

Art. 6

(Canone di concessione in uso)



L'affidatario si impegna a versare all'Amministrazione Comunale per la concessione in uso del laghetto per la pesca sportiva di Coscogno il canone annuo di € 225,00, entro il 31 Dicembre di ogni anno a decorrere dal 4 aprile 2020.

Per l'anno 2020 il canone sarà commisurato ai mesi di affidamento e pertanto ammonterà ad € 166,87, come per il 2023 che ammonterà ad € 58,12.

Art. 7

(Ricovero attrezzi punto raccolta iscrizioni)

L'affidatario dovrà utilizzare la struttura adiacente lo specchio d'acqua come ricovero attrezzi e punto raccolta iscrizioni gare ad uso esclusivo degli utenti dell'impianto sportivo all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto sportivo stesso.

Art. 8

(Oneri a carico dell'affidatario)

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere presso il laghetto, personale (assistenza frequentatori, pulizia, custodia, cassa, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'affidatario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità. L'affidatario dovrà altresì:

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico, in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- garantire la gestione tecnico manutentiva dell'area verde in conformità ai disposti del vigente regolamento comunale del verde pubblico;
- effettuare la raccolta differenziata utilizzando appositi cassonetti. Sono inoltre totalmente a carico del affidatario:
 - le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso);
 - oneri e tasse sulla pubblicità;
 - ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti con la presente convenzione.

L'affidatario provvede:

- ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di pulizia e sfalcio erba delle aree circostanti il bacino d'acqua, al fine di renderlo regolarmente percorribile;
- al riordino complessivo della struttura;
- alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso all'impianto e al rispetto degli orari di utilizzo dello stesso
- alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pavullo nel Frignano in caso di danni alla struttura;
- alla realizzazione degli interventi di ordinaria manutenzione della struttura;
- all'irrigazione e sfalcio delle aree verdi di pertinenza con mezzi idonei;
- alla sistemazione della rete di recinzione e controllo periodico della stessa;
- al controllo dello stato di conservazione dell'area parcheggio e tempestiva richiesta di intervento per l'implementazione della ghiaia al competente servizio comunale.

L'affidatario potrà eseguire lavori a proprie cure e spese nel perimetro del bacino di pesca, nelle sponde del bacino stesso, necessari alla propria attività e previa le autorizzazioni comunali.

L'affidatario non potrà realizzare strutture inamovibili, previa le necessarie autorizzazioni comunali.

L'affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale un rendiconto semestrale (1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre) degli accessi delle attività dell'impianto, corredato da piano economico finanziario.

Art. 9

(Responsabilità)

L'affidatario risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utilizzatori) in relazione all'utilizzo dell'area su cui insiste l'impianto nonché dell'impianto stesso e di



qualsiasi bene immobile e mobile finalizzato all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'area, compreso l'impiego di attrezzature e macchinari, malleando al riguardo il Comune di Pavullo n/F, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti del medesimo, in qualsiasi momento e modo derivante dall'attività svolta e/o dai rapporti instaurati e/o instaurandi per l'esercizio della gestione, custodia, vigilanza e manutenzione, dell'area e dell'impianto affidati.

L'affidatario è pertanto tenuto a stipulare - o a integrare eventuale contratto già esistente - idonea copertura assicurativa della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e - se del caso - verso prestatori d'opera subordinati e parasubordinati (RCO), a copertura di qualsiasi danno, sia a persone sia a cose e/o animali, derivante da ogni attività descritta e prevista dalla convenzione.

L'anzidetta assicurazione deve mantenere la sua validità per tutta la durata dell'affidamento e deve:

- prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
- **euro 2.000.000,00** complessivamente per ogni sinistro, con i limiti rispettivamente di
- **euro 1.500.000,00** per persona che abbia subito danni per morte o lesioni corporali, e di
- **euro 1.000.000,00** per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dal complesso delle attività svolte nell'ambito dell'area e dell'esercizio delle strutture oggetto di affidamento, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile derivante da atti o fatti di lavoratori - subordinati e/o parasubordinati - dell'affidatario nonché di soci ed eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'esercizio delle attività previste dalla convenzione;

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, (copia della prima polizza per la verifica dei requisiti) alla competente U.O. Prevenzione Protezione Patrimonio Assicurazioni e nei termini richiesti dal Comune di Pavullo n/F.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione, da consegnare all'U.O. Sport Tempo Libero e Turismo.

Costituirà onere a carico dell'affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera l'affidatario stesso dalla responsabilità incombente a termini di legge su di esso, o sulle persone della cui opera si avvalga, quand'anche totalmente o parzialmente non coperta dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 10 (Oneri a carico del Comune)

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie. E' fatto divieto all'affidatario di modificare lo stato attuale della struttura.

L'affidatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica ampliamento miglioria inerenti la struttura che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Il Comune di Pavullo in qualunque momento potrà fare controlli e sorveglianza sulla conduzione dell'area concessa.

Art. 11 (Inadempimenti e penalità – Risoluzione del contratto)

L'affidatario, nell'esecuzione della gestione di che trattasi, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio di gestione dello stesso.

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale le seguenti penalità:

Caratteristiche dell'inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione da parte dell'affidatario delle attività oggetto dell'affidamento	€ 150,00 per ogni inadempienza accerta con le modalità sotto indicate;



Svolgimento di attività non autorizzate dall'Amministrazione comunale, nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo	€ 150,00 per ogni inadempienza accertata con le modalità sotto indicate;
--	--

Il pagamento delle penali avverrà mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente disciplinare, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte dell'affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
 - mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura senza motivazione adeguata;
 - gravi inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente disciplinare;
 - alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione della destinazione d'uso della struttura;
 - mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria;
 - mancato perseguimento delle finalità della struttura;
 - la conduzione dell'attività non sia fatta conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene, sanità, oppure non venga rispettato il presente contratto;
- non si rispettino tutte le vigenti normative esistenti per l'esercizio delle proprie attività, con particolare richiamo a quelle di pubblica sicurezza
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- per interruzione non motivata del servizio;

L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, tale risoluzione va comunicata all'affidatario con raccomandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:

- o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all'affidatario.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto dal risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Pavullo nel Frignano.

Art. 12 (Pubblicità)

L'affidatario ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per il periodo di validità del presente affidamento, i cui contenuti dovranno essere preventivamente visionati dai funzionari dell'U.O. Sport Tempo Libero e Turismo.

L'affidatario ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favori di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515.



Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall'affidatario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).

Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Pavullo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione

Art. 13 (Obblighi contrattuali, previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti) (Contabilità)

L'affidatario si obbliga sui propri dipendenti, a:

- osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per il tempo e nella località dove si svolge la gestione;
- osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto e per qualsiasi risarcimento fosse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante la gestione.
- assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc.;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di richiedere copia della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi citati, nonché di effettuare le verifiche o controlli ritenuti necessari.

Art. 14 (Recesso unilaterale dell'affidatario)

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 15 (Sub-appalto, cessione del contratto e cessioni, trasformazioni ecc. dell'affidatario)

E' consentito nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi e secondo le modalità dell'art.118 D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, il subappalto esclusivamente di attività accessorie quali ad esempio servizi di pulizia, custodia.

L'affidatario non potrà cedere in tutto o in parte la gestione del servizio ad altro soggetto, sotto la comminatoria della immediata decadenza dall'affidamento della gestione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 116 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 relative alla cessione, trasformazione, fusione, scissione di azienda.

Art. 16 (Poteri ispettivi)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio, tutti i poteri ispettivi e di controllo sulla gestione dell'impianto ritenuti necessari per garantire un corretto utilizzo dello stesso.

Art. 17 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 18 (Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.



L'affidatario dovrà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19
(Definizione delle controversie)

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Modena.

Art.20
(Trattamento dei dati personali)

Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016/UE, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Pavullo nel Frignano.

Art. 21
(Elezione domicilio)

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'affidatario dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 22
(Spese)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono per intero a carico dell'affidatario.

Art. 23
Informazioni sui rischi fornite dal committente al comitato di gestione del laghetto di pesca sportiva di Coscogno secondo l'art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008

La presente informativa viene redatta ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che obbliga il committente, nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad "imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi" in luoghi di cui ha disponibilità giuridica, a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

IMPIANTO SPORTIVO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE:

- Laghetto per la pesca sportiva – loc. Casa Domenico - Coscogno di PAVULLO n/F.

BREVE DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO:

L'impianto sportivo denominato "Laghetto per la pesca sportiva", ubicato in località "Casa Domenico" a Coscogno di Pavullo n/F, comprende i seguenti immobili:

- Una porzione di terreno di circa 9.000 mq, nel quale si trova un lago, utilizzato per la pratica della pesca sportiva. L'utilizzo del terreno avviene con contratto di locazione stipulato dal Comune di Pavullo n/F con i proprietari dell'area;
- Il lago posto nell'area viene denominato lago Frandello e misura circa 130 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza. E' delimitato interamente da una recinzione in pali di legno e rete metallica plastificata che attualmente si presenta in buon stato manutentivo. Lungo la recinzione sono presenti tre cancelli pedonali;
- Una struttura prefabbricata in legno ad uso magazzino;
- Un'area adibita a parcheggio, non asfaltata, posta di fronte all'ingresso al prefabbricato sul lato sud.



DEFINIZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA FRUIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LAGHETTO PER LA PESCA SPORTIVA" ED IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE:

La fruizione dell'impianto sportivo in oggetto può comportare l'esposizione ai seguenti rischi principali:

- Rischio elettrocuzione ed incendio all'interno del prefabbricato;
- Rischio elettrocuzione e rischio infortunistico presso il laghetto;
- Rischio infortunistico nelle aree di percorrenza dell'impianto sportivo.

I rischi in oggetto vengono tenuti sotto controllo tramite le seguenti misure preventive e protettive:

- ✓ Il prefabbricato è dotato di impianto elettrico, comprendente l'illuminazione di emergenza e corredato di dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice Impianti Acqualuce di Nicola Lami e C. S.n.c. in data 03.12.2009. Al fine di garantire nel tempo il corretto funzionamento dell'impianto elettrico il comitato di gestione dell'impianto sportivo si dovrà occupare di effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria necessari al fine di minimizzare il rischio elettrocuzione ed il rischio incendio. All'interno del prefabbricato è presente un estintore a polvere da 6 kg che viene regolarmente sottoposto ai controlli periodici a cura del Comune di Pavullo n/F;
- ✓ Il rischio elettrocuzione nelle aree limitrofe al laghetto deve essere minimizzato con le seguenti misure:
 - l'impianto elettrico presso il laghetto è costituito di cavi interrati; dovranno essere segnalate immediatamente situazioni di pericolo causate dall'eventuale presenza di linee elettriche con fili nudi;
 - in caso di temporali con rischio di folgorazione l'attività di pesca deve essere immediatamente sospesa.
- ✓ Il rischio infortunistico relativo alla fruizione dell'impianto sportivo deve essere tenuto sotto controllo con le seguenti principali misure:
 - mantenere i percorsi di collegamento fra il prefabbricato ed il laghetto in buone condizioni di percorrenza per evitare infortuni agli utenti dell'impianto;
 - mantenere i percorsi lungo la superficie del laghetto, all'interno della recinzione, in buono stato di percorrenza per ridurre il rischio di cadute accidentali in acqua;
 - durante le gare i cancelli pedonali di accesso al lago devono essere mantenuti aperti per consentire l'esodo in sicurezza ai partecipanti alla gara, ma allo stesso tempo deve essere impedito al pubblico l'accesso diretto al lago;
 - al di fuori degli orari delle gare mantenere sempre chiusi i cancelli pedonali di accesso al lago ed accertarsi che i cancelli al termine delle gare vengano chiusi con tempestività per evitare l'accesso al lago agli estranei. Questo divieto deve essere evidenziato con apposita segnaletica;
 - accertarsi che la recinzione di delimitazione del laghetto sia sempre in ottimo stato manutentivo per impedire a chiunque l'accesso nelle giornate ed orari in cui non si svolgono le manifestazioni sportive.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il comitato di gestione del laghetto di pesca sportiva dovrà occuparsi di avere a disposizione presso l'impianto sportivo un pacchetto di medicazione ai sensi del D.M. 388/2003 che dovrà risultare nel tempo idoneo come contenuto ai sensi della normativa vigente.

Almeno in occasione delle gare il comitato dovrà garantire la presenza di un numero idoneo di addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso, adeguatamente formati secondo le norme vigenti per intervenire in caso di necessità.

Poiché è assente il telefono fisso, durante lo svolgimento delle gare e, in generale, durante le attività svolte presso l'impianto sportivo, gli addetti dovranno sempre avere a disposizione un mezzo mobile per effettuare le chiamate di emergenza ai sensi del D.M. 388/2003.



In caso di incendio, l'addetto alla specifica emergenza deciderà come intervenire: se si tratta di principio di incendio potrà utilizzare l'estintore, se l'evento è accaduto presso il prefabbricato; se, invece, l'evento non è più controllabile, sarà necessario avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco digitando il 115.

Analogamente, in caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve entità risolvibile con i mezzi a disposizione (pacchetto di medicazione) l'addetto al primo soccorso interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l'emergenza non consente una risoluzione semplice ed immediata è necessario rivolgersi al Pronto Soccorso digitando il 118.

PREVENZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Presso l'impianto sportivo in oggetto si svolgeranno normalmente solo le attività dell'affidatario del servizio.

Possono operare presso l'impianto anche ditte appaltatrici di cui si avvale il Committente per alcuni servizi (es. controllo attrezzature antincendio) e in modo del tutto occasionale potranno essere presenti operai comunali. Nel caso di attività assimilabile a cantiere edile occorrerà ottemperare al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In tutti i casi in cui si debbano svolgere lavori o attività che possano comportare rischi infortunistici o per la salute delle persone, si dovranno evitare o contenere il più possibile i suddetti rischi (es. vietando l'accesso alla zona, delimitando l'area interessata dall'intervento o svolgendo le attività in completa assenza di persone).

Nel caso si rilevino costi per la gestione della sicurezza da interferenza, verranno verificati e quantificati di volta in volta a seconda dell'attività e dei lavori svolti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Dr.ssa Antonella Benati

P. L'AFFIDATARIO



All. B)

NORME DI UTILIZZO LAGO

Parte 1° - Utilizzo del Lago

Art. 1

- Il Lago verrà utilizzato per il periodo dal 1° Novembre di ogni anno al 30 aprile per la pesca alla trota e dal 1° maggio al 31 Ottobre come carpodromo per la pesca no Kill alla carpa.
- Le associazioni di pesca dovranno stilare un apposito calendario che verrà esposto nella bacheca del lago.

Art. 2

- Nel periodo invernale (pesca alla trota) l'utilizzo del lago sarà limitato alle giornate di sabato e domenica per l'organizzazione di gare sociali, gare a carattere provinciale e regionale e manifestazioni aperte ai cittadini.

Art. 3

- Nel periodo estivo, pesca no Kill, il affidatario del lago garantisce almeno una apertura settimanale di mezza giornata a tutti i cittadini con il pagamento di una tariffa concordata con l'amministrazione comunale.
Gli orari di apertura e le tariffe sono esposte presso il lago.

Art. 4

- Compatibilmente con il calendario delle gare/manifestazioni il lago potrà essere utilizzato previa richiesta scritta al responsabile e previo pagamento di una tariffa giornaliera concordata annualmente con l'Amministrazione Comunale, da gruppi, associazioni locali di carattere sportivo e amatoriale.

Art. 5

- L'impianto sportivo potrà essere utilizzato anche dalle scuole per avvicinare i giovani alla pratica della pesca sportiva. In tal senso le associazioni incaricate della gestione si impegnano ad organizzare dei corsi di pesca da concordare con le scuole e l'Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune.

PARTE 2° - Comportamento del Pescatore

Art. 6

- Tutti i pescatori che praticano la pesca sportiva nel lago dovranno lasciare pulito e depositare i rifiuti negli appositi contenitori che saranno predisposti dai gestori del lago.

Art. 7

- La pesca dovrà essere effettuata dalle sponde, è severamente vietato entrare in acqua, di conseguenza è vietata la balneazione.

Art. 8

- E' vietato disturbare gli altri pescatori e danneggiare le strutture del lago .



Parte 3: PESCA NO KILL

Art. 1

I giorni di apertura del lago per i soci dell'associazioni di pesca e per i terzi saranno esposti nella bacheca del lago

Art. 2

L'esercizio della pesca potrà essere svolta con canne con o senza mulinello e armate di un solo amo ad eccezione delle gare e manifestazioni in cui sia previsto l'uso di canne specifiche (roubaisienne), è inoltre consigliato l'utilizzo dell'amo senza ardiglione.

Art. 3

Non si può asportare nessun tipo di pesce.

Art. 4.

E' obbligatorio rilasciare il pesce immediatamente dopo la cattura, tranne che per le gare nelle quali dovrà essere conservato in apposite nasse pulite e disinfettate.

Art. 5

E' obbligatorio l'uso del guadino.

Art. 6

E' consentita la pasturazione con begattini e mais ed eventualmente mangime in tappeti. E' vietata qualsiasi altra forma di pasturazione sia nella pesca giornaliera che nelle gare. I quantitativi di pastura da utilizzare nelle gare saranno esposti nella bacheca, e per quanto riguarda le gare e le varie manifestazione, nel regolamento particolare di ogni gara.

Art. 7

La pesca dovrà essere effettuata con esche naturali: è escluso l'utilizzo di boiles, polenta e sfarinati e il pesce vivo o morto.

Art. 8

E' consigliato bagnarsi le mani prima di slamare il pesce o in alternativa utilizzare uno straccio bagnato.

Art. 9

E' obbligatorio l'uso dello slamatore.



Parte 4: PESCA ALLA TROTA

Art. 1

E' consentito l'uso di esche naturali e artificiali ad esclusione della larva di mosca carnaria (begattino)

Art. 2

E' vietata ogni forma di pasturazione.

Art. 3

E' obbligatoria la pesca a piede asciutto.

Art. 4

Per tutte le gare e manifestazioni organizzate dall'associazione di pesca dovranno essere rispettati i regolamenti della pesca alla trota predisposti dalla Federazione Pesca Sportiva (FIPSAS).

Una copia del presente regolamento sarà esposta nella bacheca del lago dove chiunque potrà prendere visione.

Tutti i pescatori che contravverranno al presente regolamento potranno essere allontanati dal lago dagli incaricati della gestione dell'impianto.

**IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURALI
(Dott.ssa Antonella Benati)**



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

Allegato alla Determinazione N. 121 del 23/03/2020

Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO "LAGHETTO PER LA PESCA SPORTIVA" IN LOCALITÀ FRANDELLO DI COSCOGNO. PROVVEDIMENTI. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 183 e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone sulla presente determinazione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

E/S	Rif. Bil. PEG	Anno IMP	N° IMP	Anno Sub	N° Sub	DESCRIZIONE	Importo
		-	-				
		ACC	ACC				

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Pavullo nel Frignano, 23/03/2020

Sottoscritto dal
Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale